



Physis Srls

Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrsls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

Quadro normativo riguardante l’esportazione di rottami metallici verso la Repubblica Popolare Cinese

A cura dell’Ing. Antonio Mozzillo

Nel sistema delineato dal legislatore comunitario ai sensi del Regolamento (CE) 1013/2006, per le esportazioni di rifiuti destinati al riciclo, come i rottami ferrosi e non ferrosi, elencati negli allegati III e IIIA del regolamento medesimo, è previsto che la Commissione dell’Unione richieda ai diversi Paesi destinatari (di seguito, semplicemente “Paesi non OCSE”) di indicare se effettivamente tali rifiuti possono essere esportati verso il loro territorio ai fini del riciclo nonché le eventuali procedure di controllo a cui tali rifiuti verranno assoggettati all’atto del loro arrivo a destinazione. In particolare, per i Paesi non OCSE è richiesto di pronunciarsi in merito alla procedura da adottare per il transito transfrontaliero dei rifiuti:

- a) divieto;
- b) notifica e autorizzazione scritte preventive secondo le modalità di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006;
- c) nessun controllo nel paese di destinazione;
- d) altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile.

Per quanto riguarda i rifiuti figuranti nella colonna c), gli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applicano mutatis mutandis salvo nel caso di rifiuti inclusi anche nella colonna b).

In considerazione delle risposte pervenute alla Commissione dell’Unione Europea, è stato emanato il regolamento (CE) n. 1418/2007 rubricato “Regolamento relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti” e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda, le spedizioni di rifiuti destinate al riciclo dirette verso la Repubblica Popolare Cinese, si rappresenta fin d’ora che questa ha subordinato la lecita esportazione verso il proprio territorio all’adempimento di alcuni obblighi formali (come risulta dalla risposte fornite al questionario ad essa inviato dalla Commissione della Unione Europea in forza del già più volte citato regolamento (CE) n. 1418/2007 (risposte liberamente consultabili sul sito internet al seguente link



Physis Srls

Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_results.cfm?key=replies%20to%20the%20waste%20shipment%20questionnaire&country=China)

Cina

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di molibdeno — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di niobio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare — rottami di cromo			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di titanio

“d) altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile”

In particolare per poter esportare i rottami nella Repubblica Popolare Cinese è necessario acquisire preventivamente:

- *Il certificato preventivo di ispezione o semplicemente CCIC (China Certification & Inspection Group);*
- *La “Licence of Registration for Overseas Supplier Enterprise of Imported Solid Wastes as Raw Materials” (o, semplicemente, licenza AQSIQ) da parte del soggetto che organizza la spedizione*



Physis Srls

Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

Specimen di licenza AQSIIQ (reperita sul sito internet anzidetto)



L'amministrazione generale per il controllo della qualità, ispezione e la quarantena (AQSIIQ) cinese ha deciso di adottare un protocollo di registrazione delle imprese fornitrici d'oltremare di materiali di scarto da destinare ad attività di recupero, e ciò al fine di rafforzare la gestione della vigilanza, snellire le procedure di controllo, garantendo contestualmente con la certificazione e la canalizzazione obbligatoria attraverso le società certificate la sicurezza dei materiali di scarto importati, la tutela dell'ambiente, la salute delle persone.

- Dal possesso, da parte del destinatario della spedizione e, se diverso, da parte dell'impianto che opera il recupero, della "Import licence of the People's Republic of China for restricted solid waste material that can be used as raw material" o, semplicemente, SEPA (State Environmental Protection Agency) ed



attualmente nota anche con l’acronimo di MEP (dal nome del Ministero deputato al suo rilascio). Tale licenza, a seconda della particolare tipologia di merce, può essere a rilascio automatico o discrezionale.

Specimen di licenze SEPA (a sinistra la licenza “automatica”, a destra quella “discrezionale”)



In sostanza, devono sussistere le seguenti corrispondenze univoche fra documentazione comunitaria (Allegato VII) e documentazione cinese:

Allegato VII	Licenza SEPA	Licenza AQSIQ
Consignee	1 – Importer	
Disposal / Recovery Facility	3 – Recycler	
Name and chemical composition of waste	5 – Description of goods	
Notifier / Exporter		Titolare della licenza

Pertanto, con specifico riguardo alle spedizioni dirette verso la Repubblica Popolare Cinese e per le quali sia richiesto l’adempimento della procedura di “doppia licenza” sopra vista (AQSIQ – CCIC – SEPA), il mancato rispetto anche di uno solo di tali adempimenti rende l’importazione vietata sul territorio della detta Repubblica Popolare il che determina, per il nostro diritto interno, la pena applicazione della previsione di cui all’art. 36 § 1 lett. f) del regolamento (CE) n. 1013/2006 per il quale “1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE: ... f) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione”.